



COMUNE di VALENZA
(Provincia di Alessandria)

ORDINANZA SINDACALE N. 41 del 18/03/2021

Oggetto: DIVIETO fino al 05 APRILE 2021 di SVOLGIMENTO delle ATTIVITÀ di VENDITA di generi NON ALIMENTARI sulle AREE MERCATALI e modifiche di tipo organizzativo e logistico, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

IL SINDACO

Visti la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 13 gennaio 2021 "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", con la quale è stata sancita la validità dello stato di emergenza nazionale fino al 30 aprile 2021, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili ed il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021".

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»" ed i relativi allegati, avente efficacia fino al 6 aprile 2021; in sostituzione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021. In particolare, l'Art. 45 (Attività commerciali) secondo il quale: "c. 2. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici."

Vista l'Ordinanza 12 marzo 2021 del Ministero della salute "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto" (pubblicata il 13/03/21), Art. 1 c. 1. che sancisce che: "Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e fatte salve le eventuali misure più restrittive già adottate nel proprio territorio, alle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto si applicano, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui al Capo V del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 (Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona rossa). 2. La presente ordinanza produce effetti dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021."

Visto il Decreto-Legge 13 marzo 2021, n. 30 "Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena", Art. 1 "Ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" c. 5; che recita che "Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull'intero territorio nazionale, ad eccezione della zona bianca, si

applicano le misure stabilite dai provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 per la zona rossa.”.

Visti il Decreto del Presidente della Giunta regionale 14 marzo 2021, n. 37 “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica”.

Richiamati in generale gli ulteriori provvedimenti nazionali e regionali emanati in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19 e fatte salve diverse ed ulteriori disposizioni normative contingenti emanate nel frattempo dagli organi competenti; nonché l'**ordinanza sindacale n. 32 del 12/02/2021** valida sino al 30 aprile 2021, all'oggetto “*Criteri, modalità e modifiche di tipo organizzativo e logistico in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, valide sino al 30 aprile 2021. Parziale modifica all'Ordinanza Nr. 11 del 26/01/'21. Mercato settimanale del GIOVEDÌ*”.

Dato atto che di norma i mercati cittadini che effettuano la vendita di generi alimentari e non alimentari sono i seguenti:

- **Mercato** settimanale del **MARTEDÌ** (*generi alimentari*), che si svolge in viale Oliva con presenza di nr. 13 posteggi;
- **Mercato** settimanale dei produttori agricoli del **MERCOLEDÌ** denominato “*Agrimercato Campagna Amica di Valenza*”, che si svolge in Viale L. Oliva - parte, con presenza di nr. 20 posteggi;
- **mercato** settimanale del **GIOVEDÌ** (*generi alimentari e fiori e piante*) che si svolge in Piazza Fogliabella, con presenza di nr. 12 posteggi;
- **Mercato** settimanale del **SABATO**, che si svolge in Piazza XXXI Martiri e traverse (*settore alimentaristi/fioristi*), in Corso G. Garibaldi, in una parte di Piazza A. Gramsci e V.le L. Oliva - parte - (*settore non alimentare*), con presenza di nr. 120 posteggi.

Considerati i dispositivi normativi richiamati, l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale che determinano di approntare con urgenza per ragioni di pubblico interesse e di tutela della salute pubblica ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, misure di tipo organizzativo e logistico anche con riguardo allo svolgimento dei mercati ambulanti cittadini.

Visti gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico degli Enti locali - e *s.m.i.*

Richiamata la Circolare del Dipartimento della pubblica sicurezza Prot. nr. 300/A/5458/20/115/28 del 03/08/2020.

Visto lo Statuto comunale.

ORDINA

- 1** È VIETATA OGNI FORMA DI ASSEMBRAMENTO IN LUOGHI PUBBLICI.
- 2** È VIETATO LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI VENDITA DI GENERI NON ALIMENTARI SUI MERCATI COMUNALI SU AREA PUBBLICA sopra identificati, AD ECCEZIONE DELLE ATTIVITÀ DIRETTE ALLA VENDITA DI SOLI GENERI ALIMENTARI, PRODOTTI AGRICOLI E FLOROVIVAISTICI, fino al 05 APRILE 2021, fatte salve diverse ed ulteriori disposizioni contingenti emanate nel frattempo dagli organi competenti. **Per il mercato del Sabato resta utilizzabile la sola area di P.za XXXI Martiri e traverse**, secondo la ricollocazione settimanale ritenuta più idonea dal personale della Polizia Locale.
- 3** **In caso di necessità imprevista derivante dall'indisponibilità di servizi igienici e nel rigoroso rispetto delle regole comportamentali antiCOVID19 ed a seguito di disposizione dirigenziale, gli operatori**

commerciali del **mercato del SABATO** potranno usufruire dei servizi igienici ubicati presso il Centro Comunale di Cultura di P.za XXXI Martiri nonché di quelli ubicati nei giardini di P.za Don Minzoni.

4 Che lo svolgimento del mercato del **MARTEDÌ** dovrà attuarsi nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- la parte di operatori commerciali attualmente ubicati in V.le L. Oliva - lato opposto a viale pedonale interno - dovranno ricollocarsi sul lato opposto in prosecuzione dei banchi già posizionati ordinariamente;
- le imprese attualmente ubicate in V.le Oliva non adiacenti al viale pedonale, dovranno ricollocarsi in P.za A. Gramsci sul tratto di strada in prosecuzione di V.le L. Oliva antistante il civ. di P.za A. Gramsci nr. 1 - lato opposto - e/o in coda ai banchi adiacenti al viale pedonale in direzione V.le B. Cellini, secondo la disposizione stabilita in loco settimanalmente dal personale della Polizia locale;
- l'attività di vendita dovrà essere effettuata solo sul fronte del banco e non sui lati.

5 **LO SVOLGIMENTO DEI MERCATI CITTADINI DOVRÀ AVVENIRE NELL'OSSERVANZA DELLE SEGUENTI MISURE, REGOLE OPERATIVE E DI SICUREZZA, DA GARANTIRE A CARICO DEI TITOLARI DEI SINGOLI POSTEGGI.**

Per quanto di competenza, nell'ambito dell'attività commerciale svolta dovrà essere assicurato il rispetto di tutte le prescrizioni igienico sanitarie e di sicurezza vigenti in tema di contrasto alla diffusione di SARS-CoV-2, in particolare:

- **pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita;**
- **obbligo dell'uso corretto di idonee mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani** (*Nota: si precisa che le prescrizioni riportate devono intendersi come integrazioni alle raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di SARS-CoV-2. A tal proposito, relativamente all'utilizzo dei guanti monouso, in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un loro errato impiego, si ritiene di privilegiare la rigorosa e frequente igiene delle mani con soluzione idro-alcolica o acqua e sapone, sia per clienti/visitatori/utenti, sia per i lavoratori, fatti salvi, per questi ultimi, tutti i casi di rischio specifico associato alla mansione*);
- **messa a disposizione della clientela di un numero adeguato di prodotti idonei all'igienizzazione e disinfezione delle mani, presso ogni banco di vendita;**
- **rispetto del distanziamento interpersonale non inferiore ad un metro**; in particolare, il rispetto del distanziamento minimo tra gli utenti presso i singoli banchi, così come quello tra gli operatori commerciali e gli utenti e tra gli operatori stessi;
- **rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico delle merci.**
- **Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce o, in alternativa, è obbligatorio l'utilizzo di guanti monouso.** I prodotti igienizzanti di disinfezione delle mani, i guanti monouso ed idonei contenitori per quelli usati, devono essere messi a disposizione della clientela da parte del titolare del banco su cui è esposta la merce.

6 Gli operatori della Polizia Locale potranno, a loro insindacabile giudizio, disporre ogni modifica ritenuta necessaria al posizionamento dei banchi degli ambulanti sia conseguenti le presenti disposizioni sia per assicurare in generale il rispetto delle prescrizioni sanitarie vigenti e, in particolare, ai fini mantenimento del c.d. "distanziamento fisico".

7 All'interno delle aree mercatali, durante il periodo di validità del presente provvedimento, non saranno concesse occupazioni di suolo pubblico temporanee di sorta, ad operatori commerciali e

non, con gazebo, arredi, ecc. né sarà possibile svolgere attività itinerante di propaganda, proselitismo, pubblicità, raccolta fondi o similari. Le eventuali occupazioni di suolo pubblico già concesse ricadenti nel periodo in argomento sono sospese.

- 8** In caso di necessità contingenti, sarà possibile il ricorso al personale dell'Organizzazione Europea Vigili del Fuoco Volontari di Protezione Civile – Valenza.
- 9** Il presente atto ha validità fino al **05 APRILE 2021** ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e/o fare osservare la presente ordinanza.

SI RICHIAMA

in generale l'**OBBLIGO di OSSERVANZA** di quanto disposto con:

- ▶ le indicazioni di cui alle **“Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative”**, così come aggiornate nella “Conferenza delle regioni e delle province autonome” in data 8 ottobre 2020, allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021.
- ▶ Il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, coordinato con la legge di conversione 14 luglio 2020, n. 74 recante: **“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”**: Art. 1 c. 8., secondo cui: **“È VIETATO L'ASSEMBRAMENTO DI PERSONE IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO”**.
- ▶ il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021, Art. 1 (*Dispositivi di protezione delle vie respiratorie e misure di distanziamento*), c. 1. **È FATTO OBBLIGO SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE DI AVERE SEMPRE CON SÉ DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE E DI INDOSSARLI NEI LUOGHI AL CHIUSO DIVERSI DALLE ABITAZIONI PRIVATE E IN TUTTI I LUOGHI ALL'APERTO.** c. 2. **Non vi è obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi.** Sono fatti salvi, in ogni caso, i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché le linee guida per il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. c. 3. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie: a) i bambini di età inferiore ai sei anni; b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo; c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva. c. 4. È fortemente raccomandato l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi. c. 5. **È FATTO OBBLIGO DI MANTENERE UNA DISTANZA DI SICUREZZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO**, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile, di seguito denominato “Comitato tecnico-scientifico”. c. 6. Le disposizioni sull'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e sul distanziamento interpersonale sono comunque derogabili esclusivamente in applicazione di protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico. c. 7. Fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni o da appositi protocolli sanitari o linee guida, possono essere indossate anche mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una protezione adeguata e tali da garantire, al contempo, comfort e respirabilità, forma e aderenza appropriate per assicurare la copertura sul volto delle vie respiratorie. c. 8. L'uso del dispositivo di protezione delle vie respiratorie integra e non sostituisce le altre misure di protezione dal contagio quali il distanziamento interpersonale e l'igiene costante e accurata delle mani. Art. 2 (Misure relative agli spostamenti) 1. Ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, fino al 27 marzo 2021, sull'intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È

comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. 2. **I SOGGETTI CON INFEZIONE RESPIRATORIA CARATTERIZZATA DA FEBBRE (MAGGIORE DI 37,5°) DEVONO RIMANERE PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO, CONTATTANDO IL PROPRIO MEDICO CURANTE.** L'Art. 4 (*Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali*) c. 1. Sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12... .

► **il Decreto del Presidente della Giunta regionale 14 marzo 2021, n. 37** "Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica", p. 9.: "le attività commerciali al dettaglio non sospese ai sensi dell'articolo 45 del D.P.C.M. del 2 marzo 2021 e comunque individuate dall'allegato 23 del D.P.C.M. del 2 marzo 2021 si svolgono, nel rigoroso rispetto dell'articolo 26 e degli allegati 10 e 11 del D.P.C.M. del 2 marzo 2021, delle schede tecniche "Commercio al dettaglio" e "Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti)" contenute nelle "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative", allegate sub 1 al presente provvedimento, e delle linee guida allegate sub 2 al presente provvedimento."

AVVERTE


► **che qualora venisse riscontrata l'inottemperanza da parte degli operatori alle prescrizioni sopra indicate, si procederà, salvo che il fatto costituisca reato, ai sensi dell'art. 4 del D. L. 25 marzo 2020, n. 19 e s.m.i. disponendo, in caso di assembramenti e mancato rispetto della distanza interpersonale, la chiusura delle attività dei banchi interessati e, in caso di reiterate violazioni, la chiusura del mercato.**

DISPONE

► **che** copia della presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio comunale e sia trasmessa:
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Alessandria,
- agli uffici comunali interessati, per gli adempimenti di competenza,
- alle forze di Polizia della città, per la verifica dell'ottemperanza dell'Ordinanza stessa;
► **che** la presente Ordinanza sia pubblicata sul sito *web* comunale tempestivamente e fino alla scadenza di validità della stessa, cioè fino al 05 aprile 2021.

AVVERTE

► **che** le violazioni della presente Ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;
► **che** avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del provvedimento stesso o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.


IL SINDACO
ODDONE Maurizio